

*Insieme, per Lavorare!*



*Buon giorno Presidente, buon giorno onorevoli e colleghi,*

*sono Antonio SORRENTO Presidente Nazionale dell'associazione P.I.N. ed oggi in questa audizione rappresenterò il nostro Sindacato Datoriale nonché l'eterogeneo mondo delle Partite Iva D'Italia. Vi ringrazio sin d'ora a nome di tutto il CTS PIN per l'opportunità concessa al mondo degli imprenditori e delle imprenditrici che oggi ci accingiamo a rappresentare. Nel documento inviato a codesta Commissione abbiamo sviluppato 7 PDL con un focus propositivo sul sistema previdenziale, tributario e fiscale.*

La PDL presentata per le "Società Sportive Dilettantistiche" in possesso di partita iva, amaramente evidenzia che l'esercizio dell'attività sportiva con la formula associativa e senza l'espletamento di attività "Commerciale" non venga ritenuta meritevole di alcun sostegno da parte dello Stato, volendosi privilegiare le attività "Economiche" esercitate con Partita Iva. Dimentica però il Legislatore, che per le associazioni sportive le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici sono considerate, di principio dall'art. 148 del T.U.I.R., come "Attività commerciali" cui viene attribuito il beneficio della "Decommercializzazione" dal comma 3 del medesimo art. 148 del T.U.I.R. Quindi rileviamo che l'assenza di attività commerciale è solo conseguenza di disposizioni fiscali di vantaggio, finalizzate a "Favorire" l'espletamento di attività socialmente utili.....nel caso di specie "SPORT = SALUTE". Si evidenzia oltretutto come la stessa ADE, preposta all'assegnazione dei contributi a fondo perduto, abbia equiparato le società sportive dilettantistiche agli enti "Non commerciali" disconoscendo di fatto quanto sostenuto dalla stessa agenzia con la circolare n. 18/E del 1 agosto 2018.

In merito alla PDL dei "Costi Fissi": Affitto, Utenze, IUC, TOSAP, COSAP, ICP, CIMP, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31.12.2021 alle imprese e professionisti che certifichino un decremento pari ad almeno il 30% dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, chiediamo il riconoscimento di un indennizzo a carico del bilancio dello Stato volto a rimborsare i costi sostenuti e documentati nell'anno 2021 per IUC (imposta comunale unica – IMU - TASI – TARI) TOSAP (occupazione suolo pubblico) COSAP (occupazione di spazi ed aree pubbliche) ICP - Imposta comunale sulla pubblicità /diritto sulle pubbliche affissioni; CIMP - canone di installazione di mezzi pubblicitari. Alle imprese di cui sopra chiediamo altresì il riconoscimento di un indennizzo a carico del bilancio dello Stato volto a rimborsare i costi sostenuti e documentati per canoni di locazione e utenze (energia elettrica, consumi idrici, gas) inerenti all'attività di impresa e corrisposti nel periodo di mancato esercizio dell'attività imprenditoriale a causa delle restrizioni imposte dalle normative emergenziali per la zona rossa, fino al 30.06.2021.

In merito alla PDL sulla "Cancellazione dei Contributi Previdenziali Prescritti", si propone di annullare automaticamente i debiti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali relativi alle annualità antecedenti al 2016 e per i quali il concessionario della riscossione o l'ente titolare non abbiano provveduto a interrompere il termine quinquennale di prescrizione". Tale disposizione normativa darebbe finalmente applicazione ai principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.23367/2016, laddove ha chiarito non solo la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali ma anche il fatto che, una volta prescritti i contributi, non possono essere più pagati dai contribuenti. Ancora, se versati, devono essere necessariamente rimborsati. Pertanto, al fine di evitare che i contribuenti siano costretti ad affrontare lunghi contenziosi giudiziari nei confronti di I.N.P.S. e Agenzia delle Entrate – Riscossione, che continuano imperterrite a negare tali principi, è auspicabile che vengano *ex officio* annullate le pretese contributive previdenziali e assistenziali perché prescritte, in quanto antecedenti al 2016.

In merito alla PDL “Riforma Contratti a Termine” si propone la variazione della durata da 24 mesi a 36 mesi, l’eliminazione della causale dopo i primi 12 mesi, l’eliminazione del contributo addizionale, l’eliminazione del limite di non superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Riteniamo opportuno che in questa particolare fase, allargare le maglie della flessibilità, sarà il banco di prova per quelle aziende che sopravvissute alla pandemia, devono avere la possibilità di valutare e di investire in risorse umane senza particolari vincoli. Tutto ciò per dare ai lavoratori la possibilità della stabilità dell’impiego e non a spingere l’azienda a compiere un turnover del personale che nel breve o brevissimo periodo non permette neppure un’adeguata formazione. Tanto perché le aziende seriamente in crisi, quando terminerà il blocco dei licenziamenti, potranno dare ai lavoratori l’opportunità di un lavoro subordinato, anche se a termine, senza ritenere quest’ultimo come un ostacolo alla stabilità occupazionale.

In merito alla PDL “Sgravi su nuove Assunzioni, Decontribuzione”, rilevato che le agevolazioni normative, economiche e fiscali del nostro sistema giuridico, prevedono soprattutto agevolazioni per l’assunzione di giovani, apprendisti, donne, soggetti inoccupati o disoccupati, over 50, beneficiari del reddito di cittadinanza, detenuti, lavoratori/lavoratrici in congedo con rapporti di lavoro subordinato, appurato che la situazione delle imprese è particolarmente critica e non è possibile stabilire la fine della pandemia così come non è possibile stabilire la ripartenza economica, l’obiettivo è quello di incentivare le aziende ad assumere personale ed a contenere soprattutto l’ondata di disoccupati in vista dello sblocco dei licenziamenti, proponiamo di incentivare tutte le assunzioni e le trasformazioni di contratto che si effettueranno entro il 31/12/2024, prevedendo per queste, l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100% per 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione, da applicare per tutti i disoccupati senza limiti di età, distinzione di sesso e comunque privi di impiego non necessariamente da almeno 6 mesi come invece previsto dall’attuale normativa. Riconoscendo inoltre tale esonero per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati con la sede o l’unità produttiva ubicata nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In merito alla PDL sulla “Riforma Settore Credito”, formulata in collaborazione con l’associazione ASSOPAM si propone la seguente disposizione normativa: Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, in materia di esercizio dell’attività creditizia e dei mediatori creditizi, modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, in materia di elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché modifiche al codice di condotta per i sistemi informativi istituito ai sensi del decreto legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo, 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi alla conservazione e aggiornamento dati delle informazioni creditizie, in materia di protezione dei dati personali. Per ragioni di tempistiche non citiamo i quattro articoli contenuti nella PDL...articoli che rappresentano nello specifico modifiche che regolano la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In merito alla PDL “Bonus Locazioni per contratti ad uso non abitativo”, si propone la seguente disposizione normativa: *“Ai locatori di immobili ad uso commerciale che, durante lo stato di emergenza Covid - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2021 - e fino all’eventuale ulteriore proroga, hanno provveduto o provvedano a concedere al proprio conduttore una riduzione del canone di locazione sino al 50%, viene riconosciuto un bonus pari al 60% dell’importo ridotto a titolo di credito d’imposta. Al fine di poter beneficiare del bonus, l’accordo di riduzione deve essere regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti locatori che hanno usufruito dei precedenti bonus locazione (DL 18/2020 “decreto cura Italia”, DL 137/2020 “decreto ristori” e DL 149/2020 “ristori bis”), vanno detratti gli importi di precedente assegnazione del credito già riconosciuto”.* La ratio della norma è che **“A DIFFERENZA DEI PRECEDENTI BONUS LOCAZIONI, LA PDL IN QUESTO CASO SI RIVOLGE AL PROPRIETARIO DI IMMOBILI NON ABITATIVI”**. La norma è volta a premiare la **libera volontà del locatore** riconoscendogli un bonus/credito d’imposta pari al 60% del canone ridotto al proprio conduttore, da calcolare sulla somma questi scontata. Il locatore/proprietario, consapevole delle difficoltà economiche durante lo stato di emergenza del conduttore-soggetto partita iva, **ha sostenuto la continuità d’impresa**, rinunciando - **con sua libera determinazione** - a quote di un proprio reddito. La riduzione diventa premiale se è almeno pari al 50% del canone di locazione, come risulta da regolare contratto registrato. Così facendo, il “virtuoso proprietario” beneficia di un credito d’imposta (pari al citato 60% della quota di reddito oggetto di rinuncia) utilizzabile sui propri debiti/carichi tributari per i suoi pagamenti in calendario nei confronti dell’Erario. *E’ importante sottolineare che a modifica della precedente pdl, tenuto conto dell’estensione e proroga del credito d’imposta conduttore, di cui all’4 del recente decreto “sostegni bis”, il periodo “premile” deve estendersi – per concordanza - anche al mese di maggio 2021.*

*Ho concluso, grazie per la Vostra attenzione.*